



Antitrust: la Commissione adotta un nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e nuovi orientamenti relativi agli accordi verticali

Bruxelles, 10 maggio 2022

La Commissione europea ha adottato oggi il [nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali \("VBER"\)](#), accompagnato dai nuovi orientamenti relativi agli accordi verticali, dopo aver effettuato un'approfondita valutazione ed analisi delle norme del 2010. Le norme rivedute offrono alle imprese norme e indicazioni più semplici, chiare e aggiornate, aiutandole a valutare la compatibilità dei loro accordi di fornitura e distribuzione con le norme dell'UE in materia di concorrenza, in un contesto imprenditoriale rimodellato dalla crescita del commercio elettronico e delle vendite online. Il VBER e gli orientamenti relativi agli accordi verticali riveduti entreranno in vigore il 1^o giugno 2022.

Margrethe **Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: *"Il regolamento di esenzione per categoria e gli orientamenti riveduti relativi agli accordi verticali sono il risultato di un approfondito processo di analisi. Le nuove norme forniranno alle imprese orientamenti aggiornati adatti al prossimo decennio, che sarà ancora più digitalizzato. Le norme sono strumenti importanti che aiuteranno tutti i tipi di imprese, comprese le piccole e medie imprese, a valutare i loro accordi verticali nelle loro attività quotidiane."*

Principali modifiche presenti nelle norme rivedute

Il VBER esenta dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") gli accordi tra imprese che operano a diversi livelli della catena di produzione o di distribuzione, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni. Le norme prevedono pertanto una zona di sicurezza (*safe harbour*) all'interno della quale determinati accordi beneficiano dell'esenzione per categoria.

Le principali modifiche rispetto alle norme precedenti si concentrano sull'adeguamento dell'ambito di applicazione della zona di sicurezza, per garantire che esso non sia né troppo ampio né troppo esiguo. In particolare, le nuove norme:

- **restringono l'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda:** i) la doppia distribuzione, ovverosia una situazione in cui un fornitore vende i suoi beni o servizi tramite distributori indipendenti ma anche direttamente ai clienti finali e ii) gli obblighi di parità, ovverosia gli obblighi che impongono al venditore di offrire alla controparte condizioni uguali - o migliori - a quelle offerte sui canali di vendita di terzi, ad esempio su altre piattaforme, e/o sui canali di vendita diretta del venditore, ad esempio sul suo sito web. **Ciò significa che alcuni aspetti della doppia distribuzione e alcuni tipi di obblighi di parità non saranno più esentati nel quadro del nuovo VBER, ma dovranno essere valutati individualmente, alla luce dell'articolo 101 TFUE.**
- **ampliano l'ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda:** i) alcune restrizioni della capacità dell'acquirente di sollecitare attivamente i singoli clienti, ovverosia le vendite attive e ii) determinate pratiche riguardanti le vendite online, in particolare la capacità di applicare allo stesso distributore prezzi all'ingrosso diversi per i prodotti destinati alla vendita online e offline e la capacità di imporre condizioni diverse per le vendite online e per le vendite offline nei sistemi di distribuzione selettiva. **Tali restrizioni vengono ora esentate a norma del nuovo VBER, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni relative all'esenzione.**

Le norme rivedute di cui al VBER sono state inoltre rese più chiare e semplici, per renderle più accessibili a coloro che le utilizzano nella loro attività quotidiana. In particolare, le norme di cui al VBER sono state aggiornate per quanto riguarda, tra l'altro, la valutazione delle restrizioni online, degli accordi verticali nell'economia delle piattaforme e degli accordi che perseguono obiettivi di sostenibilità. Inoltre, gli orientamenti forniscono indicazioni dettagliate su una serie di argomenti, quali la distribuzione selettiva ed esclusiva e gli accordi di agenzia.

Ulteriori informazioni dettagliate sulle principali modifiche sono contenute in una [nota esplicativa](#) che accompagna le norme rivedute.

Contesto del processo di riesame

Nel [settembre 2020](#) la Commissione ha pubblicato un [documento di lavoro dei suoi servizi](#) che illustra i risultati della valutazione del VBER e degli orientamenti relativi agli accordi verticali del 2010. Dalla valutazione è emerso che si tratta di strumenti utili che facilitano notevolmente l'autovalutazione degli accordi verticali e che contribuiscono a ridurre i costi di conformità a carico delle imprese. Essa ha però anche fornito indicazioni relative alla necessità di adeguare le norme agli sviluppi del mercato intervenuti dopo la loro adozione nel 2010.

Successivamente a tale valutazione, nell'ottobre 2020 la Commissione ha avviato la valutazione d'impatto, nel quadro della quale ha raccolto ulteriori dati sugli aspetti da migliorare, segnatamente mediante una [consultazione pubblica aperta](#) e discussioni con i portatori di interessi e con le autorità nazionali garanti della concorrenza e tramite specifiche relazioni di esperti.

Nel luglio 2021, la Commissione ha avviato una [consultazione pubblica](#) in cui ha invitato i portatori di interessi a formulare osservazioni su un progetto di revisione del VBER e degli orientamenti relativi agli accordi verticali. Nel novembre 2021, la Commissione ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica e una [sintesi dei contributi](#) ricevuti. Nel febbraio 2022, nel quadro del progetto di revisione degli orientamenti, è stata condotta un'[ulteriore consultazione mirata](#) relativa agli scambi di informazioni nel contesto della doppia distribuzione. Anche la relazione sulla valutazione d'impatto, che comprende maggiori dettagli sulle attività di consultazione e sulla valutazione delle modifiche proposte, viene pubblicata oggi, insieme alle norme rivedute e ai risultati della consultazione mirata.

Contesto del VBER

Gli accordi verticali sono accordi tra due o più imprese operanti a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione, che riguardano le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza. Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, tali accordi possono essere considerati compatibili con il mercato unico purché contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, senza eliminare la concorrenza.

Il VBER prevede un'esenzione dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per gli accordi verticali che soddisfano determinate condizioni, creando in tal modo una zona di sicurezza per tali accordi. Una zona di sicurezza troppo ampia non sarebbe conforme all'articolo 101 del TFUE. D'altro canto, una zona di sicurezza troppo esigua aumenterebbe i costi di conformità a carico delle imprese. Il VBER è accompagnato dagli orientamenti relativi alle restrizioni verticali, che forniscono indicazioni su come interpretare e applicare il VBER e come valutare gli accordi verticali che non rientrano nella zona di sicurezza prevista dal VBER.

Per ulteriori informazioni

Cfr. la [pagina web della DG Concorrenza dedicata all'argomento](#), che contiene tutti i contributi dei portatori di interessi presentati nel contesto della valutazione e della valutazione d'impatto, le sintesi delle diverse attività di consultazione, il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione e le relazioni degli esperti preparate per la valutazione d'impatto.

IP/22/2844

Contatti per la stampa:

[Arianna PODESTA](#) (+32 2 298 70 24)

[Maria TSONI](#) (+32 2 299 05 26)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)